



TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA

PER IL DISTRETTO DELLA CORTE DI APPELLO DI PERUGIA

N. SIUS XX

Ord. n.ro

Il Tribunale di Sorveglianza di Perugia, riunito in camera di consiglio e composto da:

dott. XX	Presidente
dott. XX	Magistrato Sorv. XX
dott. XX	Esperto
dott. XX	Esperto

ha pronunciato, a scioglimento della riserva di cui al verbale d'udienza in data 5.03.2020 e preso atto delle conclusioni del P.G. e del difensore, la seguente

ORDINANZA

nel procedimento di sorveglianza iscritto al n.ro SIUS XX promosso da XX, nato a XX il XX, detenuto presso la Casa Circondariale di XX, in esecuzione della pena di cui alla sentenza Corte Appello X XX, irrevocabile il XX, sull'oggetto: accertamento della condotta di collaborazione nelle forme dell'inesigibilità/impossibilità incidentale rispetto a istanza di permesso premio;

decorrenza pena: 29.05.2013 e fine pena, tenuto conto della liberazione anticipata concessagli, al 20.02.2027;

letta l'istanza, confluita nel presente procedimento, con la quale il condannato chiede che sia incidentalmente accertata la collaborazione ex art. 58 ter ord. pen., in particolare nelle forme della collaborazione "impossibile o inutile" al fine di accedere ad un permesso premio, richiesto al competente magistrato di sorveglianza;

OSSERVA

L'odierna istanza del XX può essere accolta circa la declaratoria di impossibilità della collaborazione con la giustizia, mentre deve mandarsi al magistrato di sorveglianza per quanto concerne la valutazione nel merito dell'istanza di permesso premio formulata in via principale.

La domanda ex art. 58 ter e 4 bis ord. penit. è intanto ammissibile poiché, come richiesto dallo stesso art. 58 ter ord. pen. e più volte ribadito dalla giurisprudenza della S.C., la qualità di collaboratore di giustizia non può formare oggetto di una pronuncia dichiarativa fine a se stessa, mirante al preventivo riconoscimento di una condizione, assimilabile ad uno "status", ma deve legarsi, incidentalmente, alla richiesta di un beneficio, come nel caso di specie il permesso premio, per il quale operi la preclusione derivante dal titolo del reato e deve essere quindi accertata nell'ambito del procedimento di merito, seppure dal Tribunale di sorveglianza, con lo specifico scopo di stabilire se ricorra la particolare situazione derogatoria di cui all'art. 58 ter, comma primo ord. pen. e successive modifiche, che consente al giudice di superare il divieto dettato, in linea generale, dall'art. 4 bis stessa legge (cfr., tra le altre, ord. Cass 31.01.2006 n. 7267 e sent. Cass 24.03.2004 n. 21356).

Nel merito la difesa del XX ha chiesto al magistrato di sorveglianza di XX che l'interessato ottenga un permesso premio, ma la posizione giuridica del condannato, allo stato, determina l'inammissibilità dell'istanza poiché i reati in espiazione risultano ostativi ai sensi dell'art. 4 bis comma 1 ord. pen. alla concessione di qualsiasi beneficio penitenziario ad eccezione della liberazione anticipata.

Sembrano però sussistere per il resto i requisiti per richiedere il beneficio, in particolare in relazione al fine pena dell'istante.

Il XX attualmente espia la pena di anni 15 e mesi 4 di reclusione, in relazione alla condanna meglio indicata in rubrica, per partecipazione ad associazione a delinquere volta al traffico di sostanze stupefacenti con l'aggravante dell'art. 7 L. mafia e violazione legge stupefacenti, fatti commessi tra l'XX 2009 e il XX 2010.

La difesa dell'interessato, nella istanza redatta in suo favore, chiede che sia operato l'accertamento dell'impossibilità di una sua utile ulteriore collaborazione, perché tutti gli elementi fattuali necessari a chiarire la realtà storica del delitto

sono stati accertati , in particolare grazie alle propalazioni dei collaboratori di giustizia, e segnatamente del fratello XX, e quelle confessorie proprie.

Il Tribunale di sorveglianza ha intrapreso apposita istruttoria, come prevista dall'art. 58 ter ord. pen., in particolare acquisendo i titoli di condanna di cui valutare l'idoneità a descrivere compiutamente i fatti accaduti, nonché richiedendo informazioni in merito e circa l'eventuale attualità dei collegamenti con la giustizia (elemento sul quale dovranno però proporsi alcune precisazioni nel seguito) alla competente Direzione Distrettuale Antimafia e al Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica di XX, competente per il luogo di detenzione del condannato.

Occorre dunque esaminare quanto emerge dalle sentenze di condanna in atti circa la posizione del XX ed i fatti commessi.

Dalla lettura del primo grado e dell'appello del titolo in esecuzione, emerge che l'interessato è stato condannato per la sua partecipazione alla predetta associazione a delinquere composta da persone del territorio napoletano e con un ruolo svolto dal XX e dal fratello XX di referenti per il territorio di XX.

Nel capo di imputazione relativo alle singole violazioni legge stupefacenti si fa riferimento ad altri soggetti rimasti ignoti, dei quali i XX si sarebbero serviti con ruoli esecutivi e si cita tra questi, nominativamente, il XX.

Nell'appello, in particolare, tuttavia, questi riferimenti non si concretizzano ed anzi sembra dedursene che i fratelli XX svolgessero in prima persona, e con il supporto del XX e di altri nominativamente indicati, una attività diretta di spaccio presso il proprio domicilio ed altrove. La filiera essenziale dello spaccio viene infatti ricostruita.

A fronte di questa elaborazione leggibile in condanna, in cui è revocata sostanzialmente in una zona di dubbio la presenza di ulteriori soggetti terzi, coinvolti in eventuali ruoli esecutivi significativi, ad eccezione della mera assunzione finale, perviene la nota della Direzione Distrettuale Antimafia di XX che afferma che "i reati di cui alle sentenze di condanna sono stati integralmente accertati, come anche le responsabilità degli autori degli stessi" e si aggiunge però che, secondo un orientamento della S.C., la collaborazione non dovrebbe rendersi unicamente su tali fatti, ma anche su altre vicende eventualmente connesse, come

ad esempio sull'operatività della cosca XX, per conto della quale il XX svolgeva l'attività di traffico di sostanze stupefacenti.

L'accertamento della collaborazione impossibile o inesigibile e dunque inutile con la giustizia, che oggi si chiede a questo Tribunale di sorveglianza, si sostanzia di una valutazione oggettiva concernente il titolo o i titoli per i quali è formulata la richiesta, volta a rinvenire in motivazione la prova della limitata partecipazione al fatto criminoso, oppure l'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità operato con sentenza irrevocabile.

Non sembra invece di competenza di tale a.g., ai fini dell'accertamento, una valutazione soggettiva, circa l'assenza di elementi tali da far ritenere sussistenti collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva, che tuttavia spettano al Tribunale di sorveglianza o al magistrato di sorveglianza, a seconda di quale richiesta di benefici sia collegata alla istanza di accertamento, per la valutazione del merito. In tal senso questo Tribunale di sorveglianza ritiene di aderire all'orientamento più recente assunto dalla S.C., che ha ribadito che «spetta all'organo investito della richiesta di un beneficio penitenziario, magistrato di sorveglianza o tribunale di sorveglianza, procedere all'accertamento sulla esclusione di attualità di collegamenti con la criminalità organizzata. E la previsione del comma 2 del medesimo art. 4-bis, secondo cui «il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza decide acquisite dettagliate informazioni per il tramite del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica competente in relazione al luogo di detenzione del condannato» convalida tale interpretazione, espressamente individuando la competenza del giudice di sorveglianza investito della richiesta del detenuto ad attivare l'interpello - obbligatorio seppur non vincolante - del C.P.O.S.P., al fine -appunto- dell'accertamento di tali collegamenti. (cfr. sentenza cass. 7.04.2017 n. 26567, Cataldo).

La valutazione sull'assenza di attualità di collegamenti con la criminalità organizzata costituisce perciò concorrente ma autonoma condizione per la concessione dei benefici, che spetta al giudice di sorveglianza investito della richiesta del beneficio, nel caso di specie il magistrato di sorveglianza cui è rivolta l'istanza di permesso premio (Cfr., da ultimo, anche sentenza cass. 7.04.2017 n.

47854, Trubia).

L'accertamento della impossibilità della collaborazione sempre di competenza del Tribunale di sorveglianza deve essere effettuato, sotto il sopra descritto profilo oggettivo, con riferimento al momento in cui viene instaurato il procedimento di sorveglianza, dunque con una indagine che di fatto rende irrilevante l'atteggiamento soggettivo del condannato tenuto nel corso del processo, ma è volto a verificare l'esistenza attuale dei descritti elementi oggettivi. Soltanto questa impostazione consente di tener conto dell'insegnamento della Corte Costituzionale (sentenza cit. 68/1995) per la quale non si può precludere al condannato l'accesso ad un miglior trattamento sulla base di una condotta che sia ormai divenuta inesigibile (cfr., tra le ultime, Cass n. 17812/2008).

La Corte di cassazione, con la propria giurisprudenza degli ultimi anni (cfr., tra l'altro sentenza 28.06.2012, Rannesi e 20.06.2013, Spada), ha affermato univocamente che il perimetro entro il quale il giudice della collaborazione può operare è limitato alla verifica dell'integrale accertamento dei fatti di reato, anche se non solo di quelli ostativi alla concessione dei benefici, ma che tuttavia siano compresi nel provvedimento di esecuzione in conseguenza, dunque, di sentenza di condanna passata in giudicato.

Per evitare l'assoluta indeterminatezza dei presupposti, secondo la S.C., non è possibile richiedere all'interessato apporti collaborativi rispetto a fatti diversi da quelli per i quali lo stesso ha riportato condanne (e dunque sulla base delle contestazioni, dell'iter motivazionale delle sentenze e dei dispositivi delle stesse), anche se riferibili alla vita della associazione criminosa di appartenenza del condannato, poiché su questi ultimi egli potrebbe non aver mai avuto la possibilità di difendersi in giudizio.

Non è, infine, possibile chiedere al condannato di fornire elementi di conoscenza circa fatti dai quali sia stato assolto poiché "da un'assoluzione per estraneità non può trarsi argomento per stigmatizzare il silenzio su quel fatto".

Su tali basi, dunque, la cassazione ritiene che non possa farsi un generico riferimento all'esistenza di episodi criminosi per i quali non vi sia stato riconoscimento di responsabilità per insufficienza probatoria, perché lo spazio

rilasciato all'a.g. non prevede, come già detto, estensioni rispetto a fatti e responsabilità che non siano state giudicate con sentenza irrevocabile (“non può in definitiva essere pretesa la collaborazione, con conseguente rigetto dell’istanza di accertamento della sua impossibilità, per i delitti non compresi nelle condanne riportate dall’interessato, sia che si tratti di delitti per i quali il soggetto non è stato nemmeno indagato, sia – si direbbe: ovviamente! – per quelli per cui è stato assolto o prosciolto” pag. 7 della motivazione sentenza Rannesi).

Residua tuttavia, secondo l’avviso della S.C., la possibilità per il Tribunale di sorveglianza di valutare se sussistano profili rilevanti in particolare circa la sussistenza di spazi per un apporto di conoscenze dell’interessato, tali però da incidere sugli sviluppi investigativi per quei fatti rispetto ai quali non è stato possibile giungere ad un accertamento di responsabilità (cfr. motivazione sentenza Spada). Deve dunque aversi luogo sia alla possibilità che sussistano sviluppi investigativi possibili sia alla certezza in ordine alla sussistenza di una zona oscura che logicamente può dedursi che sia possibile per il richiedente colmare con il proprio bagaglio di conoscenze.

A tal proposito si è ancora affermato che: “diversa è la sicura presenza di fatti, persone o circostanze rimasti ignoti e la valutazione di loro conoscenza in capo al detenuto, che però non ne abbia parlato, altro è la stessa perplessità di fondo circa la reale sussistenza storica di effettive zone oscure, non chiarite, caso nel quale non se ne può fare carico – per mancanza di prova – a chi affermi di non esservi nulla da chiarire.” (Cfr. sentenza 1.03.2012 n. 652).

E’ ancora la S.C. a chiarire che la sussistenza di eventuali dubbi sulla sussistenza di zone d’ombra nel perimetro sopra meglio indicato non può impedire una valutazione favorevole all’interessato.

In questa ottica dall’istruttoria sopra succinta emerge chiaramente il ruolo svolto dal XX nelle vicende criminali di cui alla condanna, per altro inserita in un casellario con soli reati risalenti per furto e violazione legge stupefacenti. Secondo la stessa DDA XX i fatti relativi e le responsabilità sono stati interamente accertati e, su residue zone d’ombra, sussistono dubbi, per quanto evincibile dalla sentenza di appello in atti. Il perimetro entro il quale possono attendersi dichiarazioni collaborative ulteriori, d’altra parte, è fissato a quanto oggetto della condanna,

senza che possano chiedersi contributi ulteriori per superare l'ostatività di cui all'art. 4 bis co. 1 ord. penit.

Alla luce dell'istruttoria sin qui succinta, occorre dunque accogliere la richiesta di accertamento incidentale della collaborazione con la giustizia, nelle forme della "collaborazione impossibile od inesigibile" poiché l'integrale accertamento dei fatti con riferimento al titolo per il quale il XX fu condannato, realizza la condizione richiesta dall'art. 4 bis ord. pen. per il superamento dell'ostatività sino ad integrale espiazione pena all'ottenimento di benefici penitenziari.

Segue la trasmissione degli atti al magistrato di sorveglianza competente per la valutazione di merito in ordine al beneficio invocato.

P.Q.M.

visti gli artt. 4 bis e 58 ter ord. pen. nonché 666, 678 c.p.p.;

ACCOGLIE

la richiesta di accertamento della collaborazione con la giustizia, nelle forme della collaborazione c.d. "impossibile o inesigibile" rispetto al titolo definitivo sopra meglio citato, presentata da XX, sopra meglio generalizzato, in via incidentale, mandando al Magistrato di sorveglianza di XX per quanto di competenza in ordine al procedimento di permesso premio, cui la presente richiesta accedeva.

Comunicazioni come per legge.

Così deciso in Perugia il 5.03.2020

Il Cancelliere

Il magistrato est.

Il Presidente

XX

XX